

Nuova espropriazione c/o terzi: tra esigenze di semplificazione e tutela dei diritti

Articolo 17.04.2013 ([Paolo Marini](#))

SOMMARIO: 1. L'atto di pignoramento 'vuole' la casella PEC del creditore - 2. L'accertamento del credito in mancanza del terzo pignorato - 3. La riforma può comprimere ingiustamente i diritti dei terzi - 4. La limitata esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione - 5. Il divario procedurale per i rapporti credito-debito non di lavoro - 6. L'accertamento in caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo - 7. Il discrimine tra vecchio e nuovo rito.



La procedura del pignoramento presso terzi (di cui al libro III, titolo II, capo III del c.p.c.) è stata sensibilmente modificata con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. "Legge di Stabilità 2013"), art. 1, comma 20, all'evidente scopo di semplificare e accelerare la stessa.

In particolar modo sono stati cancellati, per tutti i procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore delle modifiche (e cioè per i pignoramenti effettuati a partire dal 1 gennaio 2013), il giudizio di accertamento della sussistenza del bene/credito del debitore presso il/nei confronti del terzo e quanto a ciò correlato, cioè la sospensione del processo esecutivo per consentire tale accertamento e la successiva riassunzione per giungere alla fase dell'assegnazione/vendita.

1. L'atto di pignoramento 'vuole' la casella PEC del creditore

La prima innovazione è relativa all'art. 543, comma 2, nn. 3 e 4 e all'art. 547, primo comma ed impone l'inserimento nell'atto di pignoramento dell'indirizzo PEC del creditore. Al medesimo potrà così indirizzare, il terzo pignorato – ove previsto, cioè quando il creditore abbia proceduto per crediti non originati da un rapporto di lavoro, altrimenti il terzo è chiamato a partecipare all'udienza - la dichiarazione circa la sussistenza o meno del credito in alternativa all'invio della già prevista raccomandata (postale). Qui è opportuno dar conto delle due ipotesi interpretative: 1) che per "creditore" si possa anche intendere il "procuratore del creditore" (dunque il termine creditore, come pure in diverse parti del libro III, equivarrebbe di fatto a 'parte creditrice', la quale agisce per lo più per il tramite di un avvocato, presso cui dovrebbe avere eletto domicilio per l'art. 543, comma 2, n. 3, c.p.c.), di talché la novella risulterebbe quasi priva di senso, perché il procuratore dovrebbe avere già indicato nell'atto il proprio indirizzo PEC (art. 125, comma 1, c.p.c.). D'altronde, laddove il creditore non avesse effettuato l'elezione di domicilio come previsto, le notificazioni potrebbero farsi presso la cancelleria del giudice competente per l'esecuzione (art. 489, comma 2, c.p.c.); 2) che per "creditore" si intenda il medesimo *personalmente*, nel qual caso è difficile interpretare il comando come un requisito essenziale dell'atto, posto che creditore può essere ovviamente anche una qualunque persona fisica ma l'obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo PEC riguarda professionisti, imprese e pubblica amministrazione. L'assenza dell'indirizzo PEC del creditore non determinerebbe, d'altronde, l'impossibilità - per il terzo pignorato - di rendere e inviare comunque la richiesta dichiarazione.

2. L'accertamento del credito in mancanza del terzo pignorato

La novità più importante, tuttavia, risiede nella modifica dell'art. 548 c.p.c. per la quale, se il pignoramento concerne crediti di lavoro (art. 545, commi 3 e 4, c.p.c.), la mancata comparizione del terzo all'udienza equivale ad una non contestazione del credito pignorato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione forzata sul provvedimento di assegnazione. Dunque, a differenza che in passato, la non collaborazione del terzo è oggetto di 'sanzione' che consiste essenzialmente nel riconoscimento di quanto indicato dal creditore,

anzi “*nei termini indicati dal creditore*”. Che significa? Sul punto si è ritenuto (Fabio Valerini, “*Novità anche per il pignoramento presso terzi a vantaggio del creditore procedente*” in *Diritto e Giustizia*, 9.01.2013, pag. 2) che “*la prima lettura – quella, invero, più plausibile – potrebbe essere che la non contestazione produrrà i suoi effetti soltanto se l'individuazione del credito (...) sarà stata precisa*” e pertanto l'effetto del (chiamiamolo impropriamente) 'riconoscimento' si potrà realizzare solo con l'esatta individuazione del rapporto credito-debito tra debitore e *debitor debitoris*. Se tale interpretazione è ritenuta troppo esigente (essendo tutt'altro che scontato il verificarsi della condizione e del resto consentendo l'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c. l’*“indicazione, almeno generica delle cose o delle somme dovute...”*), l'alternativa è interpretare la locuzione nel senso che “*il credito che sarà assegnato o venduto è quello nel limite massimo del credito per il quale si procede*” (Fabio Valerini, *op. cit.*, p. 2). Opzione che, per non essere neanche ovvia (e quindi inutile) potrebbe precisarsi in tal senso: che dunque sarebbero possibili incertezze magari non sulla tipologia del rapporto credito-debito ovvero sul titolo (stipendio, risarcimento del danno, ecc.) bensì sull'entità (o anche su altri elementi) del medesimo, cosa che non ostacolerebbe la procedura perché l'assegnazione avverrebbe fino alla (e non oltre) la concorrenza del credito complessivo dell'istante.

La tesi non è del tutto convincente perché potrebbe lasciare irrisolti svariati problemi (tra cui quello del calcolo della misura del credito pignorabile, essendone sconosciuto l'esatto ammontare) che dunque non possono trovare soluzione se non in una indicazione esatta e comunque comprovata, da parte del creditore, delle somme dovute dal terzo al proprio debitore - in difetto di che appare difficile che il giudice possa accogliere la domanda del creditore.

3. La riforma può comprimere ingiustamente i diritti dei terzi

Affrontato quel problema, si affaccia ben più grave questione che ha a che vedere con la sommarietà dell'accertamento.

Poniamo che: a) il creditore deduca nella propria citazione un rapporto credito-debito tra il proprio debitore e il *debitor-debitoris* che in realtà non esiste (più); b) il *debitor-debitoris*, cui sia stato regolarmente notificato l'atto di citazione, non si presenti perché si trova impossibilitato (e magari lo potrà dimostrare); c) il debitore si guardi bene dal rilevare alcunché, peraltro avendo niente da perdere; d) il giudice dell'esecuzione, stante la disciplina novellata, assegni il credito e pertanto il creditore ottenga il titolo esecutivo e lo notifichi al *debitor-debitoris*/terzo pignorato; e) il procedimento e gli atti siano in tutto e per tutto regolari e conformi.

Ebbene, per il comma 3 dell'art. 548 c.p.c. novellato, “*il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma, l'ordinanza di assegnazione di crediti a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore*”.

Cessata la causa di impossibilità, il terzo rileva dunque che gli è stato notificato l'atto e cade dalle nuvole: il rapporto credito-debito non è mai esistito oppure è cessato in tempi non sospetti. Però, il rimedio che la legge espressamente gli fornisce è esclusivamente quello dell'opposizione agli atti esecutivi, che ha a che fare con il *quomodo* dell'esecuzione e non con l'*an* della stessa (cui sovrintende il rimedio di cui all'art. 615 c.p.c., rfr a P. Castoro, “*Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*”, Giuffrè 2009, p. 778) ed è per di più legato ad un termine perentorio (20 giorni) che nell'altro non è richiesto.

Sembra dunque in questa ipotesi (che è un caso-limite, ce ne rendiamo conto) che l'esigenza di accelerazione-semplificazione si possa risolvere in danno dei diritti di terzi incolpevoli. E', questo, un esito accettabile?

In via preventiva abbiamo rilevato l'esigenza di un'indicazione non più "...*almeno generica*" del credito bensì *quanto più possibile precisa* del medesimo, tale da renderlo verosimile o presumibile anche in assenza di contraddittorio, pur attesa la limitata efficacia, come vedremo meglio, dell'accertamento del giudice dell'esecuzione. Ma con ciò non verrebbe scongiurato il rischio, insito nel meccanismo di 'silenzio-assenso' (termine volutamente improprio), che si vada ad 'accertare' un rapporto credito-debito tra due soggetti... che mai hanno avuto a che fare l'uno con l'altro. E che solo la disponibilità (o la semplice prospettiva) di un giudizio a cognizione piena può scongiurare.

Ora, se "*il terzo pignorato, a differenza del debitore e del terzo assoggettato alla esecuzione, non è compreso nei soggetti che sono legittimati a proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, a norma del titolo quinto, capo primo, del codice di procedura civile*" (P. Castoro, *op. cit.*, p. 454) e ciò tanto di più se il terzo ha reso la dichiarazione e non sono sorte su questa contestazioni (Cass. civ., n. 248 del 13 gennaio 1983), le novità qui rappresentate aprono certamente un *vulnus*. E non è finita qui.

4. La limitata esperibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione

Se era codificata l'inaccessibilità del rimedio delle opposizioni in capo al terzo pignorato, oggi il comma 3 dell'art. 548 c.p.c. apre – come visto - formalmente una breccia: il terzo pignorato può utilizzare lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione, a condizione di provare di non averne avuto tempestiva conoscenza "*per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore*". Si desume necessariamente che, laddove il terzo abbia avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza, questa non sia censurabile per ragioni formali anche quando difforme dai requisiti. Più radicalmente, la tempestiva conoscenza dell'ordinanza la renderebbe incensurabile, sostanzialmente e formalmente. Né si riconosce, con il mero riferimento all'ordinanza di assegnazione, l'impugnabilità (per quanto in base ai soli vizi di procedura) dei successivi atti di esecuzione.

Quanto al resto, il rimedio dell'opposizione si farà valere "*nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, primo comma*", che letteralmente significa che l'interessato dovrà utilizzare la forma dell'atto di citazione e dovrà rispettare il termine perentorio prescritto per la sua notificazione. I venti giorni dovranno decorrere necessariamente dal momento della conoscenza o conoscibilità legale dell'ordinanza di assegnazione.

Dopo i dedotti rilievi, va detto che la legge non può costituire lo strumento, pur involontario ma comunque colpevole, di una irragionevole compressione dei diritti individuali. La giusta esigenza di accelerazione-semplificazione della procedura di pignoramento presso terzi – tanto più pressante in una stagione che ne ha conosciuto l'esplosione - deve essere soddisfatta apponendo dei contrappesi. Se si vuole mantenere l'impianto che anticipa (anche di gran lunga) l'ottenimento del titolo nei confronti del terzo pignorato, occorre bilanciarlo offrendo a quello un convincente armamentario di tutele, oggi ridotto alla limitata impugnabilità dell'ordinanza di assegnazione e alla fattispecie in cui il *pignoramento* vada inavvertitamente a riguardare (anche) beni di proprietà di terzi (con l'opposizione di cui all'art. 619 c.p.c.).

5. Il divario procedurale per i rapporti credito-debito non di lavoro

Per l'ipotesi in cui il creditore deduca nell'atto di pignoramento rapporti credito-debito non originati da un rapporto di lavoro è previsto che il terzo invii la propria dichiarazione con raccomandata e comunque mediante atto scritto. Se non lo fa e dunque non rende la dichiarazione, il creditore ne dà atto all'udienza e si ricade nella prima ipotesi (quella per i crediti originati da rapporti di lavoro) perché il giudice fissa un'ulteriore udienza, con ordinanza che il creditore dovrà notificare al terzo "*almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma*" (art. 548, comma 2, c.p.c.).

Se si è prodotto un divario procedurale - che forse si spiega con il carattere indiretto della partecipazione del terzo al procedimento nel momento in cui la legge si limita, in prima istanza, a pretendere la comunicazione di una raccomandata – val la pena domandarsi se tale divario esprima una necessità ragionevole e concreta.

6. L'accertamento in caso di contestazioni sulla dichiarazione del terzo

Ulteriore innovazione tocca l'art. 549 c.p.c., che cambia radicalmente vestito e va a disciplinare il caso della contestata dichiarazione del terzo: *“Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L'ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617”*. Dunque l'accertamento sarà d'ora in poi interno al processo esecutivo ed efficace solo ed esclusivamente entro i suoi confini. Non viene (o non dovrebbe venire) meno la necessità e la possibilità per il creditore di dimostrare l'esistenza del rapporto dedotto nell'atto di pignoramento, così come il diritto di debitore e terzo di formulare tutte le difese del caso. La differenza sensibile rispetto al regime pregresso è che il nuovo accertamento avrà valenza squisitamente endoprocessuale e il giudice dell'esecuzione risolverà le questioni sollevate (di qualunque natura esse siano) con ordinanza. Nel vecchio regime, l'accertamento del credito avveniva con sentenza e godeva dello 'status' riconosciuto ad ogni analogo provvedimento (art. 2909 c.c.) che ora non avrà più.

Si fa notare che stavolta lo strumento dell'art. 617 (con riferimento non limitato al suo primo comma) è utilizzabile, pur sempre contro la sola ordinanza di assegnazione ma senza condizioni, da tutti coloro che vi abbiano interesse (terzo compreso).

7. Il discrimine tra vecchio e nuovo rito

Infine, vale la pena di spendere qualche parola sul rapporto tra il vecchio e il nuovo rito della procedura di espropriazione presso terzi. Se ne occupa il comma 21 dell'art. 1 della legge 228/2012, per il quale *“le disposizioni di cui al comma 20 si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge”*.

Nulla quaestio se la notificazione al debitore e al terzo pignorato si sono perfezionate entrambe *'prima del'* o *'a partire dal'* 1 gennaio 2013. Nel primo caso, si seguirà il vecchio rito, nel secondo la novella, dal momento che è con la notifica dell'atto di pignoramento che inizia questa procedura esecutiva.

Come orientarsi, però, quando il perfezionamento dell'una e dell'altra siano sfasati, o per meglio dire, si realizzino uno prima e l'altro dopo la data indicata? Pare sufficiente anche la notificazione ad uno solo dei due, onde considerare iniziata la procedura - essendo indifferente che si tratti del debitore o del terzo (P. Castoro, *op cit.*, pp. 85 e 485).

Conclusione: in tutti i casi in cui la notificazione al debitore o al terzo si sia perfezionata entro il 31 dicembre 2012, le procedure di espropriazione presso terzi andranno avanti nell'osservanza del vecchio rito.

(Altalex, 17 aprile 2013. Articolo di [Paolo Marini](#). Sul tema, si veda l'eBook "[Checklist - La nuova espropriazione presso terzi](#)" di P. Marini, Altalex Editore, 2013)